

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)
 Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -
 C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917
 Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it
 www.civitanovatacito.edu.it



Prot. e data: vedi segnatura

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI

per l'affidamento del servizio qualificato di lezioni pratiche e teoriche di vela rivolto agli alunni delle classi IV Scuola Primaria dell'Istituto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023.

CIG: B63CEE2310

TRA

L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO VIA TACITO, con sede a Civitanova Marche in via Quasimodo 18 - codice fiscale 93068460430, di seguito identificato come "**Istituto**", nella persona del suo legale rappresentante prof. Edoardo Iacucci, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 03/12/1983, Dirigente Scolastico *pro-tempore*, domiciliato per la sua carica presso il medesimo Istituto,

E

L' **A.S.D. CLUB VELA PORTOCIVITANOVA**, Via Molo Nord n.51 - 62012 Civitanova Marche, P. IVA 00346000433, di seguito identificata come "**Associazione**", legalmente rappresentata dalla Sig.ra Cristiana Mazzaferro, cod. fisc. MZZCST60A64Z602T, domiciliata per la sua carica presso il la sede dell'Associazione in parola,

PREMESSO

- che nel vigente P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo Statale "Via Tacito" è prevista l'adesione al progetto didattico nazionale "VELA CHE PASSIONE!" per le classi IV della scuola primaria;
- che l'art. 43 comma 3 del D.l. n. 129/2018 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa;

VISTA

- la decisione a contrarre prot. n. 4188 del 27/03/2025 con cui, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio in parola;

DATO ATTO

- che il suddetto intervento, risulta quantificabile in una spesa **massima onnicomprensiva** di € **1.998,00 (millenovecentonovantotto/00)** da imputare nella scheda progetto P05.26 "*Educazione Fisica*" del P.A. 2025;

TENUTO CONTO

che durante lo svolgimento delle attività gli operatori individuati dall'**Associazione**, sono soggetti al particolare sistema delle responsabilità di cui agli articoli 2047 e 2048 del codice civile in quanto assimilabili ai "precettori";

Tutto ciò premesso,
 tra le parti, come sopra costituite

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)
 Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -
 C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917
 Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it
 www.civitanovatacito.edu.it



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 Oggetto

- L'**Istituto**, affida all'**Associazione**, che accetta senza riserva alcuna, il servizio richiesto da eseguirsi conformemente a quanto richiesto dall'Istituto stesso, dall'Offerta ed ogni altra documentazione ad essa correlata presentata dall'Associazione nella procedura di cui in premessa nonché alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
- L'affidamento del servizio di cui trattasi ha ad oggetto: **lezioni teoriche e pratiche di vela + tesseramento+ quota assicurativa+ sussidi didattici** rivolte agli alunni delle classi IV di scuola primaria dell'istituto.
- Le suddette attività avranno luogo nel corso dell'a.s. 2024/25 secondo un calendario concordato con i docenti referenti.
- L'**Associazione** svolgerà la prestazione professionale (di cui al suddetto art.2) tramite personale qualificato e specificamente individuato in accordo con l'Istituto.

Art. 3 – Corrispettivo economico

- Per lo svolgimento delle suddette attività verrà riconosciuto all'**Associazione** il corrispettivo di **€ 18,00** per ciascun allievo partecipante, per un totale di n. 111 alunni (n. 46 alunni della scuola primaria di Santa Maria Apparente e n. 65 della scuola Primaria di san Marone) per un **importo contrattuale complessivo di € 1.998,00 (millenovecentonovantotto/00)** esente iva ex art. 36-bis D.L. 75/2023.
- Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di **fattura elettronica** come previsto dalla normativa vigente sulla base delle ore effettivamente prestate dagli operatori, debitamente registrate nel foglio di presenza depositato agli atti della scuola controfirmato dal Referente di Progetto a conclusione delle ore a disposizione.
- C.I.G.: B63CEE2310 - CODICE UNIVOCO: UFE8ZI**
- La spesa sarà imputata nella scheda finanziaria P05.26 "Educazione Fisica" del P.A. 2025.
- Il predetto importo contrattuale complessivo si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Associazione dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti – ivi compresi quelli relativi alla sicurezza di dipendenti, utenti e terzi –



nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.

7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall' Associazione in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
8. L'Associazione non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Art. 4 - Conoscenza delle condizioni

1. L' **Associazione** dichiara altresì di essersi recata sul luogo di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati e l'importo posto a base di gara remunerativo e tale da risultare coerente con l'offerta tecnica ed economica presentata, attestando altresì di aver effettuato una verifica della disponibilità delle professionalità necessarie per l'esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di mezzi e strumenti adeguati all'entità e alla tipologia dei servizi in appalto.

Art. 5 - Esecuzione del contratto

1. L' Associazione si impegna all'osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nella documentazione della procedura in oggetto, di quelle contenute nel presente contratto, nonché in quelle contenute nell'offerta presentata, che qui si intendono integralmente riportate.
2. L' Associazione svolgerà il servizio di cui all'incarico secondo il calendario concordato allegato.
3. L' **Associazione** si impegna altresì a rispettare, nell'esecuzione della predetta attività, le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall' **Istituto** partecipando agli incontri che l' **Istituto** organizzerà per la definizione delle caratteristiche dell'attività oggetto d'incarico e per l'eventuale riprogettazione.
4. Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dall' **Associazione** per l'esecuzione del contratto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per le quali l'attività è prestata, assumendosi la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento delle classi. Esso si obbliga altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.
5. L'Associazione è responsabile dello stato di conservazione delle strumentazioni e dei beni eventualmente affidati alla stessa per la durata naturale del periodo contrattuale, fino alla scadenza naturale del periodo contrattuale o di sue eventuali proroghe, nel caso si verifichi un cattivo funzionamento delle stesse riconducibile a vizi e difetti delle procedure di utilizzo attuate, o in caso di non conformità degli strumenti con quelli eventualmente affidati dall' **Istituto** in fase di consegna del servizio.
6. L'incarico deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Firmato digitalmente da EDOARDO IACUCCI

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)

Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -

C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917

Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it

www.civitanovatacito.edu.it



1. Il corrispettivo dovuto al completamento del servizio sarà liquidato all' Associazione in una unica soluzione **entro 30 giorni dalla presentazione della fattura finale**, dopo la verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della documentazione richiesta e della regolarità della esecuzione del servizio prestato.
2. Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - all'acquisizione d'ufficio del DURC, se dovuto, dell'Associazione da parte dell'Istituto;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.136/2010

1. L' Associazione, a pena di nullità contrattuale, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche consegnando la relativa Dichiarazione all'Istituto.

Art. 8 - Obblighi ed oneri della Ditta nell'esecuzione delle prestazioni

1. L' **Associazione** è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:
 - garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con l'Istituto;
 - svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Istituto, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, etc. connessi allo svolgimento del proprio servizio;
 - mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - comunicare tempestivamente all'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - non sostituire il personale nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con l'Istituto;
 - consentire gli opportuni controlli ai funzionari dell'Istituto;
 - segnalare, per iscritto e immediatamente, all'Istituto ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
2. Inoltre, L' **Associazione**, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:
 - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio;
 - garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto e per gli alunni partecipanti secondo

Firmato digitalmente da EDOARDO IACUCCI



quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato;
 - adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà dell'Istituto o di terzi.
3. L' **Associazione** assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati all'Istituto e ai terzi durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto.
 4. L' **Associazione** solleva l'Istituto, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del suddetto Istituto e/o dell' Associazione medesima e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del servizio in parola.
 5. L' **Associazione**, si impegna espressamente a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 6. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l' **Associazione** si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo a carico dell'Associazione intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'**Associazione** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea.
 7. L' **Associazione** terrà sollevato ed indenne l'**Istituto** da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
 8. L' **Associazione** si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.
 9. L'**Istituto** potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 9 - Personale impiegato

1. Per l'espletamento del servizio, l' **Associazione** si avvale di personale qualificato che viene individuato prevalentemente nella persona della Sig.ra **VALENTINA STRONATI**, nata a Fermo il 06/05/1988, cod. fiscale STRVNT88E46A542X, della quale l' Associazione avrà cura di trasmettere il curriculum vitae in tempo utile all' Istituto, qualora quest'ultimo non ne disponga già agli atti;
2. In caso di impedimento, l'**Associazione** provvederà alla sostituzione dell'operatore individuato con personale di pari competenze e qualifiche il cui nominativo si impegnerà a comunicare all'Istituto con congruo preavviso e comunque prima dell'avvio del servizio nel giorno in cui deve essere disposta l'eventuale.
3. L'**Istituto** si riserva il diritto di chiedere la sostituzione delle figure professionali non gradite. In tal caso, l' **Associazione** dovrà provvedere alla sostituzione entro 3 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Firmato digitalmente da EDOARDO IACUCCI

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)
 Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -
 C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917
 Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it
 www.civitanovatacito.edu.it

**Art. 10 - Variazioni, recesso del servizio e inadempienze**

1. Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte degli Atti della procedura e dell'Offerta pervenuta, si intende accettato dall' **Associazione** in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
2. L'**Istituto** si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle prestazioni, quelle variazioni alle attività che riterrà opportune ai fini della buona riuscita del servizio. L'**Istituto** avrà facoltà di concordare, con l' **Associazione** variazioni alle attività che non comportino aumento di spesa e/o di oneri.
3. L'**Istituto** si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.
4. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'**Istituto**, di apposita comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata.
5. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.
6. Dalla data di efficacia del recesso l'**Associazione** dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'**Istituto**.
7. L'**Istituto** qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare alla **Associazione** unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
8. L'**Istituto** accerta, tramite propri referenti, la conformità delle prestazioni rese dall'**Associazione** alle prescrizioni contrattuali.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'immediata contestazione scritta all' **Associazione** di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste. L' **Associazione** potrà presentare controdeduzioni scritte entro il termine di 10 giorni dalla formale contestazione.
10. L'**Istituto** si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dalla **Associazione**. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli atti di gara, di quelle contenute nel presente contratto, nonché in quelle riportate nella offerta presentata in sede di gara, ovvero o di prestazione del servizio insufficiente, l'**Istituto** procederà a fissare all' **Associazione** un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice Civile in caso di mancato e inesatto adempimento dei propri obblighi da parte dell' **Associazione** le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate;
 - venir meno in capo all' **Associazione**, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)

Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -

C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917

Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it

www.civitanovatacito.edu.it



2. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
 - esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
 - non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'idoneità a sottoscrivere un contratto con la Pubblica Amministrazione;
 - mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto;
 - sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Istituto.
3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Istituto, in forma di lettera raccomandata o Posta elettronica certificata di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. La risoluzione darà diritto all'Istituto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Associazione, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Istituto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Associazione.

Art. 12 - Vigilanza

1. L'ISTITUTO ha facoltà di vigilare sull'attività dell'Associazione per l'adempimento degli obblighi di legge e di contratto.

Art. 13 - Oneri della sicurezza

1. Poiché è previsto che il personale impiegato dall'Associazione possa accedere agli spazi scolastici, si richiamano le normative di sicurezza di cui al Dlgs 81/2008. A disposizione dell'Associazione il documento di valutazione dei rischi e relativo piano di emergenza, che potrà essere consultato a richiesta nei propri locali.
2. L'Associazione riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 14 - Diritti d'autore e proprietà delle risultanze

1. L'Istituto non assumerà alcuna responsabilità per l'ipotesi in cui l'Associazione dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell'esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. L'Associazione, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente l'Istituto.
3. Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall'Associazione in esecuzione dell'appalto, rimarranno di esclusiva proprietà dell'Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO"

Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC)
 Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFE8ZI -
 C.F. 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917
 Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it
www.civitanovatacito.edu.it



4. I dati acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto non potranno essere divulgati o pubblicati se non con l'esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Art. 15 - Subappalto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 16 - Richiamo alle norme legislative e norme di rinvio

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte:
- le disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii.;
 - le disposizioni contenute nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - le disposizioni contenute nel *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"*, come novellato.
 - le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni normative di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso rinvio al Regolamento d'Istituto, alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Art. 17- Trattamento dati personali

1. L'Istituto fa presente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento europeo 679/2016 e s.m.i., che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione della presente convenzione.
2. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
3. L'informativa completa è visibile/scaricabile sul sito dell'Istituto nella sezione Privacy/GDPR all'indirizzo www.civitanovatacito.edu.it.

Art. 18 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Associazione.

Art. 19 - Responsabile unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dirigente scolastico dell'Istituto.

Per l' I.C. VIA TACITO

Il Dirigente Scolastico

Edoardo Iacucci

(documento firmato digitalmente)

**per A.S.D. CLUB VELA
PORTOCIVITANOVA**

Il Legale Rappresentante

Cristiana Mazzaferro

(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da EDOARDO IACUCCI